

**Milano 11 12 2019**

*Maria Nives Iannaccone*

**Evoluzione degli enti no profit nel  
codice del terzo settore e  
adeguamento alla  
nuova normativa**

# Fonti normative

Legge delega 6 giugno 2016 n. 106

Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”

Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n.112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”

Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del terzo settore”

D.P.R. 28 luglio 2017 “Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale”

Decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, (norma di interpretazione autentica, con riferimento ai termini di decorrenza indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 104 del CdTS)

Decreto Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018 recante disposizioni integrative e correttive del decreto del 3 luglio 2017 n. 112

Decreto Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 recante disposizioni integrative e correttive del decreto del 3 luglio 2017 n. 117;

E per opportuna conoscenza anche:

Nota dirigenziale prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro in tema di norme transitorie;

Nota dirigenziale prot. n. 34/002491 del 22 febbraio 2018 del Ministero del lavoro in tema di cooperative sociali

Circolari del Ministero del lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019

# Gerarchia delle norme applicabili

L'art. 3 del Codice del Terzo settore stabilisce la gerarchia delle norme applicabili:

a) norme speciali

ODV - APS - Coop. sociali

b) codice del terzo settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117

La maggior parte delle norme contenute nel CdTS diverrà applicabile dopo l'operatività del RUN

c) codice civile

Gli articoli del Codice Civile dal 14 al 42 che riguardano associazioni, fondazioni e comitati sono rimasti invariati.

L'unica modifica è il nuovo art. 42 bis in tema di trasformazione, fusione e scissione.

# Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Caratteristiche del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- Deve essere accessibile a tutti con modalità telematica;
- Ha operatività su base regionale: l'individuazione della struttura idonea alla sua gestione compete alle Regioni e alle Province autonome;
- E' formato da sette sezioni:
  - a) Organizzazioni di volontariato
  - b) Associazioni di promozione sociale
  - c) Enti filantropici
  - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  - e) Reti associative
  - f) Società di mutuo soccorso
  - g) Altri enti del Terzo settore

Funzioni del RUN:

- a) pubblicità
- b) identificazione degli ETS
- c) opponibilità ai terzi degli atti ivi iscritti, annotati o depositati
- d) l'iscrizione al RUN ha efficacia costitutiva per le fondazioni e per le associazioni che vogliono acquisire la personalità giuridica

# Caratteristiche degli ETS

- devono appartenere ad uno dei tipi indicati nell'art. 4 del CdTS (OdV, APS, associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e altri enti privati no profit)
- mancanza di scopo di lucro
- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- svolgimento di attività di interesse generale in forma di:
  - a) azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi
  - b) mutualità
  - c) produzione o scambio di beni o servizi
- iscrizione al RUN

Sono considerate di interesse generale le attività elencate nell'art. 5 del CdTS.

Un decreto attuativo indicherà criteri e limiti delle attività diverse che devono essere secondarie, strumentali e proporzionate alle risorse impiegate nell'attività principale.

# Enti che non possono essere ETS

Amministrazioni pubbliche

Formazioni e associazioni politiche

Sindacati

Associazioni professionali

Associazioni di rappresentanza di categorie economiche

Associazioni di datori di lavoro

Tutti gli enti soggetti a direzione e coordinamento oppure controllati dai suddetti enti

Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere ETS solo se sussistono determinate condizioni:

Regolamento in forma di atto pubblico o autenticato da depositare al RUN

Costituzione di un patrimonio destinato

Scritture contabili tenute separatamente

Le finalità previste dal legislatore della legge delega (L. 6 giugno 2016 n. 106) fin dall'articolo 1 e cioè le finalità civiche (che è proprio dei cittadini, in quanto appartengono a uno stato) solidaristiche (che è fondato sulla solidarietà) e di utilità sociale, costituiscono il criterio aggregativo degli Enti del Terzo Settore (ETS) ed è solo ed in funzione di tali finalità che vengono elencate nell'art. 5 del D. L.gs. n. 117/1017 (d'ora in avanti CdTS) le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore.

L'elencazione di 26 tipologie comprende tutte le attività che già storicamente gli enti no profit svolgono ed include attività che possiamo definire nuove, in cui gli ETS possono avere un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale come, ad esempio, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tale elencazione, se pur disomogenea in termini di classificazioni, è caratterizzata da categorie generali, da categorie più specifiche e da attività con specifici riferimenti normativi, con la conseguenza che potrebbe rendere difficoltoso circoscrivere il reale ambito di azione degli enti. Anche lo sport dilettantistico rientra tra le attività esercitabili da parte degli ETS in forma di "organizzazione e gestione" di attività non professionistiche.



L'art. 4 parla di "una o più attività" e fa ritenere possibile che la clausola che descrive l'oggetto dell'ETS preveda anche lo svolgimento congiunto di attività diverse. Inoltre dalla lettura dell'art. 5 emerge che esistono molte attività che definirei contigue, le quali consentono facilmente di sommare tra loro alcune di quelle elencate, mantenendo una coerenza di scopo. Osserviamo ad esempio da una parte le attività della lettera a) *interventi e servizi sociali*, che fa riferimento alla legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi sociali e alla legge quadro per assistenza e integrazione sociale e diritti di persone handicappate, nonché alla legge cosiddetta "dopo di noi" e dall'altra quelle della lettera c) *prestazioni socio sanitarie* che fa riferimento all'atto del Presidente del Consiglio di indirizzo e coordinamento di prestazioni socio sanitarie: risulta evidente che l'esercizio di tali attività possono sommarsi e amalgamarsi, sovrapporsi e in parte confondersi.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 prevede che le imprese sociali esercitino *“in via stabile e principale una o più attività d'impresa...”*. Lo stesso articolo dopo aver elencato le n. 22 attività precisa il significato delle parole *“in via principale..”*: *“Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*.

Per le imprese sociali esiste anche la possibilità di individuare attività estranee a quelle elencate nell'art. 2 purchè vi siano occupati lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, e persone senza fissa dimora. In questo ultimo caso però il numero di queste persone non può essere inferiore al trenta per cento dei lavoratori e la loro situazione di difficoltà deve essere attestata ai sensi della normativa vigente. Inoltre i lavoratori molto svantaggiati di cui alla lettera a) non possono essere più di un terzo e la situazione di svantaggio non dura più di 24 mesi dall'assunzione.

Per gli ETS non imprese sociali l'art.5 del CdTS indica un insieme di condizioni che consentono l'esercizio di attività ulteriori rispetto a quella esercitata in via esclusiva e principale:

- a) l'atto costitutivo o lo statuto devono consentirlo;
- b) devono essere secondarie e strumentali: anche in attesa di conoscerne i criteri e i limiti, appare evidente che non potranno prevedersi attività completamente estranee all'attività di interesse generale alla quale dovranno essere collegate strumentalmente (Strumentale: ciò che è concepito e attuato non per il suo scopo più immediato, ma per un secondo fine e per un interesse non dichiarato, nel caso in esame per favorire l'attività principale);
- c) il decreto attuativo dovrà stabilire un rapporto tra l'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

Diversa previsione invece troviamo per le imprese sociali le quali potranno svolgere qualsiasi ulteriore attività diversa da quella esercitata in via stabile e principale, purché i relativi ricavi siano inferiori al trenta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Non è richiesto alcun rapporto di strumentalità tra l'attività principale e quelle diverse ma solo il rispetto del limite quantitativo (art. 2 comma 3 del D. Lgs. n.112/2017).

## Raccolta di fondi (art. 7)

Gli ETS possono esercitare attività di raccolta di fondi anche in modo organizzato e continuativo purché sia finalizzata a finanziare le proprie attività nel rispetto della verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

Si attende un decreto del Ministero contiene apposite linee guida.

## Volontariato

Tutti gli ETS possono avvalersi dell'attività di volontari nel rispetto delle regole previste negli artt. 17 e 18. Si promuove la cultura del volontariato.

## Patrimonio (art.8)

Deve essere interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione e riserve.

L'art. 8 elenca i casi di presunzione di distribuzione indiretta di utili.

Gli ETS dotati di personalità giuridica e iscritti al Registro Imprese possono costituire patrimoni destinati ex 2447 bis c.c.

Devoluzione del patrimonio: va richiesto il preventivo parere favorevole dell'Ufficio del RUN (il silenzio vale assenso) e solo a favore di ETS o Fondazione Italia Sociale.

## Denominazione (art. 12)

Deve contenere la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS: unica eccezione dichiarata per gli enti ecclesiastici. Massima del Consiglio notarile di Milano.

## Scritture contabili e bilancio (art. 13)

Obbligo di:

- bilancio di esercizio
- relazione di missione
- pubblicazione sul sito internet degli emolumenti di amministratori, sindaci e dirigenti

Se i ricavi, rendite o entrate sono inferiori a Euro 220.000 annui è sufficiente un rendiconto per cassa .

Se i ricavi, rendite o entrate sono superiori a Euro 1.000.000 è obbligatorio redigere anche il bilancio sociale.

## Associazioni e Fondazioni ETS: Acquisto della personalità giuridica: art. 22 del CdTS

- Forma obbligata: atto pubblico (richiesta anche per Enti filantropici e Centri Servizi per il Volontariato)
- Il notaio è competente a verificare la sussistenza delle condizioni di legge sia in fase costitutiva che in fase di successive modifiche
- Oggetto della verifica del Notaio: la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del CdTS con riferimento alla sua natura di ETS, nonché del patrimonio minimo
- Il Notaio è tenuto a depositare l'atto presso il RUN entro i venti giorni dal suo ricevimento
- Con l'iscrizione l'ente assume la personalità giuridica e con quella la piena autonomia patrimoniale
- Se un ente già iscritto nel RPG vuole iscriversi al RUN può farlo senza che ciò comporti estinzione della Persona giuridica; viene cancellato dal RPG



## Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

### Patrimonio minimo

La nuova normativa richiede, in sede di costituzione, una somma liquida e disponibile:

a) di euro 30.000 per le fondazioni

b) di euro 15.000 per le associazioni.

Se si tratta di beni diversi dal denaro (materiali e immateriali) è necessaria la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti all'apposito registro.

Sono dettate norme a tutela dell'integrità del patrimonio durante la vita dell'ente analoghe a quelle dettate in tema di società di capitali negli artt. 2446-2447-2482 bis e 2482 ter c.c.

# Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

## Elementi dell'atto costitutivo (art. 21)

Elementi dell'atto costitutivo sono:

- a) la denominazione dell'ente
- b) l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite
- c) l'attivita' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale
- d) la sede legale
- e) il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica
- f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- g) i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti
- h) i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
- i) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- j) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
- k) la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto deve contenere le norme relative al funzionamento dell'ente.

# Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

## Ammissione degli associati e diritto di voto

I criteri stabiliti dallo statuto per l'ammissione degli associati devono essere non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.

Competente ad ammettere il nuovo associato è l'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato; l'interessato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea o altro organo appositamente eletto.

**Il diritto di voto** spetta a chi è iscritto nel libro degli associati da tre mesi.

E' previsto l'intervento in assemblea anche per telecomunicazione.

È possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Ogni associato ha diritto ad un voto, con un'eccezione: se l'associato è ente del terzo settore può avere sino ad un massimo di cinque voti (norma inderogabile).

E' ammessa la delega; sino ad un massimo di tre o di cinque (in presenza di non meno di 500 associati).

Se previsto per statuto, nelle associazioni con non meno di 500 associati, sono ammesse le assemblee separate in caso di specifiche materie, di particolare categorie di associati o quando l'attività si svolge in più ambiti territoriali.

## Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

# Competenze inderogabili dell'assemblea

L'art. 25 stabilisce che l'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

## Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

### Organo Amministrativo (art.26)

Nelle associazioni competente alla nomina degli amministratori è l'assemblea.

La maggioranza dei Consiglieri deve essere persona fisica associata oppure indicata dagli enti associati.

Lo statuto può attribuire la facoltà di nomina ad altri ETS o enti non profit, ad enti ecclesiastici, a lavoratori, utenti o beneficiari dell'ente purché la maggioranza sia di nomina assembleare.

Si possono prevedere requisiti speciali di onorabilità professionalità e indipendenza (applicabile anche a Fondazioni).

Il potere di rappresentanza è generale, eventuali limitazioni non sono opponibili se non sono iscritte al RUN (applicabile anche a Fondazioni).

In caso di conflitto di interessi si applica l'art. 2475 ter c.c. (applicabile anche a Fondazioni).

Per le Fondazioni non viene indicato alcun soggetto tenuto alla nomina degli amministratori.

## Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore Responsabilità degli organi interni (art.28)

In ordine alla responsabilità di amministratori, direttori, componenti dell'organo di controllo, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, curatore del fallimento, commissario liquidatore e commissario straordinario si applicano gli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e l'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

E' prevista la denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

La norma è applicabile sia alle fondazioni che alle associazioni riconosciute e non riconosciute.

## Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore

### Organo di controllo (art.30)

Nelle fondazioni l'organo di controllo è sempre obbligatorio; può essere anche monocratico.

Nelle associazioni sia riconosciute che non riconosciute è invece obbligatorio - anche monocratico - solo se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 110.000 euro

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superano 220.000 euro

c) i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 5 unità'.

L'organo di controllo è sempre obbligatorio quando sono costituiti dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 10 che richiama la disciplina dell'art. 2447 bis c.c.).

## Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore Revisore legale dei conti (art.31)

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria:

A) quando siano stati costituiti patrimoni destinati

B) quando l'ente superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 1.100.000 euro

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superano 2.200.000 euro

c) i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 12 unità'

La norma è applicabile a fondazioni e associazioni riconosciute e non riconosciute.

Lo statuto può attribuire all'organo di controllo di cui sia componente un revisore legale iscritto nell'apposito registro la revisione legale dei conti, anche nel caso in cui sia obbligatoria.



# Entrata in vigore

Siccome elemento essenziali degli ETS è la loro iscrizione al RUN, tutte le norme inerenti gli ETS diventeranno operative dopo l'operatività del RUN.

Per ODV e APS di nuova costituzione già si applica la nuova normativa contenuta negli artt. dal 32 al 36 del CdTS, che non presenti un nesso di diretta riconducibilità al RUN.

Le ODV e le APS nonché le reti associative già costituite devono adeguare i loro statuti alle nuove norme entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del CdTS e pertanto entro il 30 giugno 2020. Le modifiche fatte al fine di adeguarsi a disposizioni inderogabile o di escludere l'applicazione di quelle derogabili, potranno essere deliberate con le modalità e le maggioranze previste dai rispettivi statuti o dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Il primo comma dell'art. 102 del CdTS abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, la legge n. 266 del 11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato) e la legge n. 283 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

# Particolare categorie di enti

## Novità per ODV e APS

- la forma vincolata di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
- le attività esercitabili elencate nell'art. 5;
- numero minimo di sette persone fisiche oppure di tre associazioni (ODV oppure APS); se il numero viene meno durante la vita dell'ente va ricostituito entro un anno, in difetto l'ente viene cancellato dal RUN;
- le ODV e APS devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- la denominazione deve contenere la locuzione "organizzazione di volontariato" oppure "associazione di promozione sociale" o i loro acronimi ODV e APS, che non possono essere usati da soggetti diversi;
- le ODV e le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma il ricorso ai lavoratori esterni deve essere limitato a quanto necessario per l'esercizio dell'attività e deve rispettare i limiti previsti nel rapporto con il numero dei volontari;
- amministratori delle ODV devono essere persone fisiche associate o indicate dalle ODV associate.

## Segue: in attesa della operatività del RUN

- alle ODV, APS, ONLUS regolarmente iscritte nei loro registri speciali che si adeguano entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del CdTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione (art.101);
- il requisito della iscrizione al RUN per le ODV, APS, ONLUS è soddisfatto dall'iscrizione nei registri attualmente previsti dalle normative di settore ad oggi esistenti che per ODV e APS restano in vigore fino alla operatività del RUN, a sensi dell'art. 102 ultimo comma;
- il primo comma dell'art. 104 prevede solo per ODV, APS, e ONLUS , un anticipo “in via transitoria” dal primo gennaio 2018 di alcune normative fiscali. Per tutti gli altri ETS, a sensi dell'art. 104 secondo comma, il titolo X del CdTS (regime fiscale) entrerà in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea (di cui all'art. 101 decimo comma) ma “non prima del periodo di imposta successivo di operatività” del RUN.

## Segue: dopo l'operatività del RUN

- per le ODV e per le APS è prevista la loro iscrizione d'ufficio nel RUN mediante la procedura di "trasmigrazione" regolata dall'art. 54;
- non ci saranno ODV o APS che non vi siano iscritte e quindi che non siano ETS;
- non esisteranno più le ONLUS perché la loro disciplina (artt. Da 10 a 29 del D. L.vo n. 460/1997) sarà abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea ma non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUN.

Grazie per l'attenzione